



# COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17

### OGGETTO:

### APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2016

L'anno duemilasedici addì diciannove del mese di aprile alle ore 15:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

1.	BORGIS Roberto	Sindaco	PRESENTE
2.	ALLEMAND Fulvio	Consigliere	ASSENTE
3.	BORSOTTI Monica	Consigliere	PRESENTE
4.	BORTOLUZZI Giorgio	Consigliere	PRESENTE
5.	BRINO Renato	Consigliere	ASSENTE
6.	CAROLLO Salvatore	Consigliere	PRESENTE
7.	CICCONI Pierangela	Consigliere	PRESENTE
8.	DI PASCALE Giovanni	Consigliere	ASSENTE
9.	GRISA Guido	Consigliere	PRESENTE
10.	GUIFFRE Claudio	Consigliere	ASSENTE
11.	MASSET Roberto	Consigliere	PRESENTE
12.	PASSERIN Agostino	Consigliere	PRESENTE
13.	PELLE Maurizio	Consigliere	PRESENTE

Totale Presenti: 9  
Totale Assenti: 4

Assume la Presidenza il Sindaco, BORGIS Roberto.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI MAURO Marcella.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 9 membri su n. 13 assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

Relaziona il Vicesindaco che ricorda che le tariffe Tari vengono stabilite sulla base del piano finanziario, che deve essere coperto al 100 per cento. Per tale motivazione la Tari è l'unico tributo aumentabile per la necessità di copertura spese.

Terminata la relazione il Sindaco apre la discussione sull'argomento (ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale, la documentazione integrale degli interventi viene effettuata tramite gli opportuni mezzi di riproduzione informatica; la registrazione integrale degli interventi è conservata su file audio presso la segreteria comunale) Non si registrano interventi

Terminata la discussione

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s. m. e i., è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- a. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- b. l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali.
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s. m. e i., di cui si riporta integralmente il testo:

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*

*655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.*

*656. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo alle persone o all'ambiente.*

*657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.*

*659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni in caso di:*

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

- c) *locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
- d) *abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;*
- e) *fabbricati rurali ad uso abitativo.*

660. *Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*

663. *La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.*

682. *Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) *per quanto riguarda la TARI:*

- 1) *i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5) *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

b) *per quanto riguarda la TASI:*

- 1) *la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 2) *l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.*

683. *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*

692. *Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso."*

VISTO il piano finanziario per l'anno 2016, predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti ACSEL S.p.A., appositamente integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici comunali, il quale viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (documento "A");

DATO ATTO che rispetto al piano finanziario 2015, quello relativo al 2016 evidenzia una lieve diminuzione dei costi, determinata:

- dalla flessione dei costi di trattamento e smaltimento riferiti alla gestione dei rifiuti indifferenziati;
- dal calo dei costi relativi alla raccolta differenziata;
- dalla riduzione dei costi generali di gestione;

VISTO inoltre il comma 652 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s. m. e i. il quale dispone:

*"Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie*

*ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1 ".*

ATTESO che questo Comune si è avvalso per gli scorsi anni 2014 e 2015 della facoltà prevista dal secondo periodo del sopracitato art. 1, comma 652, della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s. m. e i. derogando, per le sole categorie non domestiche che presentavano scostamenti tariffari importanti, ai coefficienti Kc e Kd previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di operare un graduale passaggio alla nuova forma di prelievo tributario (documento "B");

DATO ATTO che l'intenzione dell'Amministrazione Comunale, con riferimento alla corrente annualità 2016, è volta a mantenere la gradualità nel transito alle nuove tariffe per le categorie non domestiche con maggiori scostamenti tariffari intervenendo in deroga sui coefficienti Kc e Kd delle categorie interessate;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina della IUC (Imposta unica comunale);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 che, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali,

differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2016 al 31 marzo 2016;

- il decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 (in G.U. del 7 marzo 2016 n. 55) ha confermato l'ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 nonché il parere del revisore del conto previsto dal DL 174/2012;

VISTO il TUEL n. 267/2000 e il vigente Statuto Comunale

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano che da il seguente risultato:

Presenti	n. 9
Votanti	n. 9
Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	n. 0

### DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente dispositivo;
- 2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2016 documento "A";
- 3) di approvare seguenti Tariffe TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come determinate nell'allegato documento "B"

### UTENZE DOMESTICHE

Numero Componenti	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1	0,98	14,34
2	1,16	27,24
3	1,29	44,38
4	1,40	53,05
5	1,51	65,95
6 o più	1,60	78,86
Altre utenze	1,23	€/mq 0,75

### CATEGORIE NON DOMESTICHE

	Categoria attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,64	0,32
102	Campeggi, distributori di carburante	1,01	0,50
103	Stabilimenti balneari	0	0
104	Esposizioni, autosaloni	0,54	0,27
105	Alberghi con ristorante	1,35	0,67
106	Alberghi senza ristorante	1,15	0,57
107	Case di cura e riposo	1,26	0,62
108	Agenzie, studi professionali	1,43	0,71
109	Banche ed istituti di credito	0,73	0,36
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,58	0,78
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,92	0,95
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	1,31	0,65
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,47	0,72
114	Attività industriali con capannoni di produzione	1,15	0,57
115	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,38	0,68
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,35	2,64
117	Bar, caffè, pasticceria	4,02	1,98
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,01	1,49
119	Plurilicenze alimentari o miste	3,30	1,63
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,70	3,31
121	Discoteche, night club	1,25	0,62

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/00 con una seconda distinta votazione palese unanime che dà il seguente esito:

Presenti	n. 9
Votanti	n. 9
Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	n. 0



# COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

## P A R E R I

**Oggetto:**  
**APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2016**

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art. 49 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il parere di cui al seguente prospetto:

<b>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI</b>	In ordine alla regolarità tecnica:  <b>FAVOREVOLE</b>  Bardonecchia, 13 APR 2016  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAVARINO Rag. Franca
<b>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA – SERVIZIO CONTABILITA'</b>	In ordine alla regolarità contabile:  <b>FAVOREVOLE</b>  Bardonecchia, 13 APR 2016  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag. Franca PAVARINO

Allegato alla deliberazione n. 17  
del 13 APR 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Marcella DI MAURO







Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to : BORGIS Roberto

Il Segretario Comunale  
F.to : DI MAURO Marcella

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*N. 488 del Registro Pubblicazioni*


La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09 maggio 2016 al 24 maggio 2016 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Bardonecchia , li 09 maggio 2016



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4. del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 )   
in data 20 maggio 2016 dopo la regolare pubblicazione per decorrenza termini prescritti  
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Bardonecchia , li 09 maggio 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE